

Sent. 6/9/16/2008  
Rep. 55/12/2008

N. 85922/05 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Milano**  
**IV Sezione Civile**

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Milano, Piazzetta Guastalla n. 10 presso lo studio degli Avv. Mauro Barberi e Vincenzo Rivolta che lo rappresentano e difendono, unitamente all'Avv. Alberto Cavarsaschi del foro di Vigevano, per procura a margine dell'atto di citazione

**-ATTORE-**

contro

[REDACTED] elettivamente

domiciliata in Milano, via G. Gianella n. 26 presso lo studio dell' Avv. Sarah Montagner che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

**-CONVENUTA-**

e nei confronti di



- rilevato che nel caso di specie non risulta prodotto agli atti alcun documento contenente la prova dell'accordo simulatorio dal quale ricavare altresì la dimostrazione della partecipazione ad esso in termine di adesione anche del terzo contraente, nemmeno citato in giudizio;
- rilevato che considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta [REDACTED] presupponendo la stessa una indimostrata assunzione della qualità di interponente in capo alla terza chiamata [REDACTED] sostenuta anche da quest'ultima senza fornire al riguardo alcun supporto documentale nel senso sopra indicato sì che nessuna delle statuizioni richieste dalla stessa può essere effettuata trattandosi di accertamenti al più riconducibili ad un riconoscimento di debito azionabile in altra sede;
- rilevato che le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio attinente ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) respinge le domande formulate dall'attore;
- 2) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta [REDACTED] e quelle avanzate dalla terza chiamata [REDACTED];
- 3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.000,00 di cui € 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- 4) dichiara compensate le spese di giudizio attinenti i rapporti tra la convenuta e la terza chiamata.



La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Milano, 27/5/2008.

Il Giudice  
Dott. Laura Tragni

